



Città di Racale

PROVINCIA DI LECCE
VIA FIUMI MARINA, 6 – 73055 - RACALE

Decreto n. 4 del 10/02/2020

OGGETTO: **NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.**

IL SINDACO

Visto l'art. 4-bis del D.P.R. 20/03/1967 N. 223 – Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, come modificato dalla legge 24/11/2000 n. 340, in base al quale: "1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale di Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli art. 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. 4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto."

Visto l'art. 2, co. 30, della legge 24/12/2007 n. 244 – Legge finanziaria 2008, il quale prevede che: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli art. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli art. 3,4,5, e 6 della legge 08 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale."

Vista la Circolare Ministeriale 08/01/2008 n. 1 nella quale si precisa che "il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale";

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – ed in particolare, l'art. 50, co. 10, che attribuisce al sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l'art.54, co. 3, secondo il quale il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica.

Visto il d.lgs. 31/03/2001 n. 165 – Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ritenuto necessario nominare il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;

NOMINA

La dott.ssa **Paola Erminio**, dipendente a tempo part-time (34 ore settimanali) e indeterminato presso questo Comune, appartenente alla categoria D1 e assegnata ai Servizi Demografici, in possesso delle competenze e della professionalità necessarie allo svolgimento di detto compito, quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e dei relativi procedimenti, per quanto previsto dall'art. 2, co. 3, legge n. 244/2007 e dal Testo Unico n. 223/1967.

Il presente provvedimento viene comunicato all'interessato, affisso all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e inviato alla Prefettura – UTG di Lecce.

Racale, 10/02/2020



IL SINDACO

DONATO METALLO